

# AVVISO PER TUTTI I TECNICI

Si comunica che con l'entrata in vigore il 20 agosto 2009 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106, il quale ha dato disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, sono stati modificati i documenti da consegnare **OBBLIGATORIAMENTE** prima dell'inizio dei lavori, pena la sospensione; pertanto al fine di adempiere al nuovo dispositivo normativo, riassumiamo qui di seguito la documentazione da produrre:

1. copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (completa del timbro di notifica o della cartolina di Raccomandata A.R.) o dichiarazione di esenzione da parte del committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo (si veda stampato "dichiarazione committente");
2. una dichiarazione da parte del committente o il responsabile dei lavori, attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art.90 comma 9 lettera c) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (si veda stampato "dichiarazione committente");
3. D.U.R.C. in conformità alla Legge 4 aprile 2012 n.35, **non sarà più prodotto dall'Impresa, ma sarà l'Amministrazione Pubblica a richiederlo d'ufficio** pertanto è stato redatto uno stampato specifico per richiederlo agli Enti di competenza (si veda stampato "richiesta per il durc"), per facilitare la richiesta può essere consegnato insieme allo stampato succitato una copia del DURC.

**Si precisa inoltre che la dichiarazione di inizio lavori è da considerarsi completa, fermo restando gli adempimenti sopra descritti, con la consegna di tutti documenti previsti nelle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo edilizio.**

L'efficacia del titolo abilitativo rimarrà sospesa fino alla data di presentazione della documentazione succitata, rimane ben inteso che la validità dello stesso non subisce alcuna variazione e che i tempi e le modalità per eseguire i lavori edilizi sono vincolanti.

L'ufficio scrivente compatibilmente con le disponibilità dell'ufficio preposto eseguirà i controlli e le verifiche sull'attività edilizia eventualmente eseguita e ne consegue che la stessa, in tali condizioni, è da considerarsi sotto l'esclusiva responsabilità del proprietario, del direttore lavori e dell'impresa; pertanto a tali soggetti saranno applicate le sanzioni sia amministrative che penali previste dalla legge sull'abusivismo.

Vigonza, li 07.07.2012

F.TO IL CAPO SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Geom. Ferrara Enzo)